

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 1306 - 2018

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento FORNARO MARCO

Estensore: FORNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. 1233

IN DATA 08-11-2018

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VERIFICA V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A., Brescia e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost", nel Comune di Cavaglià (BI) loc. Gerbido - Giudizio conclusivo della fase di VERIFICA (art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) nel procedimento di V.I.A.

PREMESSO CHE

- con domanda apposita, protocollo di ricezione n. 17666 del 23.07.2018, la "A2A Ambiente" S.p.A. (P.I.V.A. 01066840180), corrente in Brescia 25124, via Lamarmora n. 230, nella persona del legale rappresentante sig. Roncari dott. Fulvio, richiese il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale da parte dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost", la cui realizzazione è prevista nel territorio Comunale di Cavaglià (BI), reg. Gebido, in quanto rientrante nella tipologia di cui al n. 2 lett. z.b), All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Contestualmente alla trasmissione dell'istanza di cui sopra (corredata dalla documentazione ambientale prevista per la fase di Valutazione d'Impatto Ambientale) la "A2A Ambiente" S.p.A. trasmise istanze di rilascio Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. e di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-ter del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., corredate da relativi elaborati tecnico-progettuali di riferimento;
- Considerato tuttavia che la tipologia progettuale surriportata (n. 7 lett. zb), corrispondente agli "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/d, mediante operazioni di cui all'Allegato C,

lettere da R1 a R9 della parte IV del D. Lgs. 152706 e ss.mm.ii.” – correttamente individuata dalla “A2A Ambiente” S.p.A. nell’istanza – è inserita tra le categorie tipologiche dell’Allegato IV recante “*Progetti sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano*”, alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ed Avuto conto del fatto che la documentazione trasmessa in allegato all’istanza della “A2A Ambiente” S.p.A. di rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale prot. ricez. Provincia n. 17666/2018 sopra citata era altresì certamente idonea per la conduzione dell’istruttoria di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all’art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Provincia, in osservanza a quanto disposto dalle norme più sopra riportate e nel rispetto di ragioni di economia del procedimento amministrativo, diede automaticamente corso alla fase di Verifica di Assoggettabilità per il progetto di cui trattasi.

Pertanto comunicazione di avvio del procedimento – contenente motivata informazione circa l’adozione di un procedimento differente da quello cui l’istanza faceva riferimento - fu formalizzata (alla società proponente ed a tutti gli altri soggetti interessati coinvolti nell’istruttoria) con nota n. 18955/2018. Lo Studio d’Impatto Ambientale fu pubblicato (insieme all’altra documentazione ambientale/progettuale resa disponibile dal proponente in allegato alla propria istanza) sul sito WEB dell’Amministrazione Provinciale di Biella, dal giorno 10.08.2018 per giorni quarantacinque successivi consecutivi, sino al 24.09.2018, per la consultazione da parte del pubblico e la presentazione di eventuali osservazioni. La notizia del deposito dell’istanza di cui trattasi fu pubblicata, per lo stesso suddetto periodo, all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Provinciale di Biella;

- Nei quarantacinque giorni previsti dalla norma succitata per la messa a disposizione al pubblico della documentazione progettuale qui sopra indicato, pervennero alla Provincia le seguenti osservazioni scritte da parte del pubblico:
 - Osservazione scritta datata 05.09.2018 del “CARP Novara ONLUS” Novara, pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 05.09.2018 (prot. ricez. n. 20812 del 06.09.2018);
 - Osservazione scritta datata 22.09.2018 del “Comitato La Salute Innanzitutto” Mottalciata (BI), pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 23.09.2018 (prot. ricez. n. 22449 del 24.09.2018);
 - Osservazione scritta datata 22.09.2018 della Associazione “Movimento Valledora ONLUS” Cavaglià (BI), pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 24.09.2018 (prot. ricez. n. 22570 del 25.09.2018);
- Successivamente, in data 26.09.2018 (prot. ricez. Provincia n. 22728 del 26.09.2018) è giunta via e-mail altresì la seguente osservazione scritta:
 - Osservazione scritta del Comitato “Salussola Ambiente E’ Futuro” di Salussola (BI) datata 24.09.2018;
- La consultazione delle Amministrazioni e dei soggetti che dovranno eventualmente rilasciare – nelle successive fasi autorizzative – provvedimenti autorizzativi a vario titolo o nulla osta o pareri, prevista dall’art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, avvenne mediante la trasmissione della nota della Provincia n. 21084 del 10.09.2018 e della nota n. + 21231 dell’11.09.2018, con le quali il Responsabile del Procedimento richiese ai soggetti di cui sopra (così come indicati dal soggetto proponente nell’istanza qui istruita nell’apposita sezione “Elenco delle Autorizzazioni”, con integrazione operata dalla Provincia con riferimento ad Enti/soggetti che era opportuno/necessario coinvolgere per completezza dell’istruttoria), di far pervenire per iscritto entro il termine

non perentorio del 28.09.2018, i propri rilievi inerenti il progetto di cui trattasi. Nel termine suddetto giunsero alla Provincia le seguenti note:

- ▶ nota P.E.C. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli, n. 9909 34.19.04/222.3 del 07.08.2018 (prot. ricez. Provincia n. 19074 del 09.08.2018);
- ▶ nota P.E.C. Comune di Cavaglià (BI) n. 6681 del 17.09.2018 (prot. ricez. Provincia n. 22460 del 24.09.2018);
- ▶ nota P.E.C. "SNAM Rete Gas" S.p.A. Distretto Nord Occidentale Torino n. 726/BAR del 27.09.2018 (prot. ricez. Provincia n. 22922 del 27.09.2018);
- ▶ nota P.E.C. Ministero dell'Interno Dip.to Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 7206 del 27.09.2018 (prot. ricez. Provincia n. 22919 del 27.09.2018);

- Nella riunione dell'01.10.2018 - sulla base dell'esame della documentazione tecnico-ambientale relativa al progetto, della considerazione dell'istanza di rilascio concessione di derivazione concorrente, delle osservazioni scritte pervenute da parte del pubblico e delle indicazioni fornite nelle note indicate al punto precedente da parte delle Amministrazioni interessate dalla realizzazione eventuale del progetto consultate - l'Organo Tecnico evidenziò elementi di criticità giudicati come non superabili con un'eventuale richiesta di integrazioni. I medesimi saranno nel prosieguo dettagliatamente esposti nella parte di premessa che ospita l'estratto del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico succitata e saranno riassunti nella parte conclusiva del provvedimento;

RIBADITO CHE

Nel corso della fase di evidenza pubblica cui la documentazione allegata all'istanza di Verifica fu assoggettata pervennero, complessivamente, alla Provincia le quattro osservazioni scritte da parte del pubblico più sopra elencate (tre pervenute entro il termine del 24.09 + una pervenuta due giorni dopo detto termine). La Provincia ha valutato altresì l'osservazione scritta pervenuta in data 26.09.2018, in ragione del ritardo minimo con cui fu trasmessa, avendo conto del seguente principio costantemente affermato dalla giurisprudenza: il mancato rispetto dei termini fissati per la trasmissione di contributi da parte del pubblico che intenda intervenire nel procedimento non può essere motivo di automatica preclusione di esame ed eventuale considerazione dei documenti da parte del responsabile del procedimento, qualora in essi, seppur trasmessi oltre i predetti termini ma prima della conclusione dell'istruttoria, siano contenuti argomentazioni ed elementi di conoscenza potenzialmente utili ai fini dell'istruttoria. Tutte le su-elencate memorie scritte sono quindi state esaminate da parte dell'Organo Tecnico nel corso della citata riunione dell'01.10.2018 e non si rende necessario procedere a confutare gli argomenti contenuti nelle medesime eventualmente non condivisi dalla Provincia, giacché nelle conclusioni tutte le quattro osservazioni richiedevano una definizione del procedimento conforme a quella contenuta nel presente provvedimento (leggi: sottoposizione a V.I.A. del progetto qui istruito), con motivazioni non necessariamente coincidenti con quelle dell'Organo Tecnico riportate più oltre.

VISTI

- I contenuti delle note fatte pervenire da parte dei soggetti coinvolti nell'istruttoria elencati più sopra, tutte valutate dall'Organo Tecnico nella riunione tecnica del 01.10.2018 precedentemente citata.

Rilevato che, dal verbale d'istruttoria dell'Organo Tecnico nella riunione del 26.09.2018 emersero le seguenti considerazioni che vengono fatte proprie (si dà atto, nel presente provvedimento, che l'esame del progetto è stato condotto dall'Organo Tecnico nell'osservanza dell'Allegato "V" alla parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.):

" TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:

a) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:

Preliminarmente l'Organo Tecnico prende atto che la documentazione progettuale prodotta, secondo le intenzioni di "A2A Ambiente" S.p.A., doveva essere quella utile per una fase di Valutazione d'Impatto Ambientale (e contestuale svolgimento istruttoria rilascio A.I.A.) per la quale la società predetta presentò alla Provincia direttamente istanza.

Tuttavia, essendo la tipologia di opera di cui al progetto stesso, ricompresa dall'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come più sopra riportato) e dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., la Provincia ha coerentemente dato corso alla presente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., disponendo teoricamente di una documentazione progettuale più approfondita e di maggior dettaglio rispetto a quella richiesta dall'art. 19 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'Organo Tecnico tuttavia, in esito ad un esame approfondito della documentazione prodotta da "A2A Ambiente" S.p.A. in allegato all'istanza, rileva come la stessa non sarebbe comunque risultata idonea all'ottenimento dei titoli autorizzativi richiesti.

L'Organo Tecnico rileva, in proposito, che i suddetti elaborati omettono di fornire indicazioni su alcune parti impiantistiche. In particolare il proponente avrebbe dovuto descrivere e valutare dal punto di vista dei potenziali impatti ambientali connessi, le opere di connessione dell'impianto in progetto alla rete "SNAM Rete Gas" S.p.A. Detta omissione è rilevante anche dal punto di vista formale/procedurale, dal momento che non ha consentito alla Provincia la corretta individuazione di tutte le autorità potenzialmente interessate dal procedimento, proprio in funzione del tracciato della condotta (attualmente non descritto) e degli atti di assenso/vincoli connessi alla sua realizzazione.

Inoltre altri aspetti, quali la tecnologia di trattamento del biogas ed il dimensionamento dei biofiltri, sono stati trattati dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in maniera insufficiente come sarà riferito nel prosieguo, all'interno dell'esame delle singole matrici ambientali di riferimento.

Premesso quanto sopra riportato, l'Organo Tecnico prende atto che la "A2A Ambiente" S.p.A. propone la realizzazione di un impianto integrato (digestione anaerobica e compostaggio) di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU). L'impianto è finalizzato ad ottenere biometano da immettere nella rete di distribuzione del gas naturale, da caricare su mezzi di trasporto del gas naturale o da trasferire direttamente ad un apposito distributore di gas naturale per trasporti ed un prodotto (ammendante compostato misto di qualità o compost di qualità), per gli usi agricoli/fitovivaistici.

L'impianto ha l'obiettivo di valorizzare le matrici organiche in ingresso attraverso i processi di fermentazione anaerobica e di upgrading del biogas prodotto in biometano, nell'ottica dell'economia circolare e della promozione all'utilizzo delle risorse rinnovabili.

Il quantitativo di FORSU da destinare alla fermentazione è previsto dal proponente in 60.000 t/anno, e riguarderà le categorie CER 02 (Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca), 19 (19 12 07 - legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 come strutturante) e 20 (Rifiuti Urbani ...) [cfr. pag. 298 del S.I.A.]:

EER	DESCRIZIONE
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
0202	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
0203	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
0205	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
0206	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
1912	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 (come strutturante)
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
2001	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200125	Oli e grassi commestibili
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
2002	Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200201	Rifiuti biodegradabili
2003	Altri rifiuti urbani
200302	Rifiuti dei mercati

Sul totale è stimato uno scarto inferiore al 10% tra cui 20 t/a di materiali ferrosi e 4 mila t/a di sovalli.

Attraverso i 5 portoni d'ingresso all'impianto i mezzi pesanti in arrivo scaricheranno rifiuti in 2 vasche profonde 5 m (1600 m³), al fine di garantire una capacità di stoccaggio superiore ai 3 gg.

Il proponente indica una capacità di trattamento giornaliera di 250 t/g e prevede l'inoculo una tantum di rifiuti provenienti dal trattamento di rifiuti di categoria, come qui di seguito in tabella riportati:

190603	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	(q. limitata una tantum)
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	(q. limitata una tantum))
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	(q. limitata una tantum)
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	(q. limitata una tantum)
190699	Rifiuti non specificati altrimenti (provenienti da altri impianti di D.A.)	(q. limitata una tantum)

Tabella 4-60 EER caratterizzanti l'inoculo per l'avvio dell'impianto

L'"A2A Ambiente" S.p.A. prevede una produzione di biometano annua pari a 4.800.000 Sm³/a, da cui può essere separato, con upgrading, il 60% circa di biometano, che può essere indicato in 565 Sm³/h, per 8500 ore di funzionamento (4.802.500 Sm³/a).

La quantità di compost prodotta è stimata in 12.000 t/a.

Il processo necessita di 6.500.000 kWh/a complessivi per il funzionamento con approvvigionamento da rete (è previsto un gruppo elettrogeno di emergenza).

In estrema sintesi il processo è composto da 5 fasi:

Fase n. 1: Ricezione e pre-trattamento meccanico (preselezione).

Fase n. 2: Digestione Anaerobica.

Fase n. 3: Compostaggio Aerobico in due fasi, biossidazione accelerata in biocelle e successiva maturazione aerata.

Fase n. 4: Post-trattamento meccanico (raffinazione finale).

Fase n. 5: Purificazione (upgrading) del biogas

Nel merito delle tecnologie utilizzate, l'Organo Tecnico precisa che le B.A.T. utilizzate dalla "A2A Ambiente" S.p.A. negli elaborati progettuali resi disponibili alla Provincia in allegato all'istanza qui istruita, sono state aggiornate con Decisione di Esecuzione U.E. 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018; il proponente non ha potuto tenerne conto poiché tale provvedimento è pervenuto quando l'istanza in esame era già stata depositata; è invitato a farlo nel prosieguo dell'istruttoria.

L'Organo Tecnico informa poi che, con Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.03.2018 sono state pubblicate le "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". Esse individuano le più opportune iniziative finalizzate alla prevenzione dei rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti, ed individua azioni anche volte al contenimento delle emissioni in atmosfera, di cui la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà tenere conto per l'allestimento della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi procedurali. Più in generale la nuova veste del progetto necessaria per le successive fasi procedurali non potrà non tenere conto di quanto contenuto nelle norme testé citate. Relativamente alla gestione delle acque meteoriche, l'Organo Tecnico dà atto della presentazione del "Piano di Gestione delle Acque Meteoriche", senza tuttavia indicare la sua approvazione tra i titoli autorizzativi a vario genere da conseguire per la realizzazione del progetto.

L'Organo Tecnico ribadisce che la documentazione trasmessa dal proponente in allegato all'istanza qui istruita non risulta contenere informazioni idonee a definire il tracciato del gasdotto, necessario a connettere l'impianto in progetto con la rete "SNAM Rete Gas" S.p.A.; ciò rileva in considerazione del fatto che la condotta più prossima risulta essere ubicata ad una considerevole distanza dall'area individuata per la realizzazione delle opere progettate dalla "A2A Ambiente" S.p.A.

Da quanto sopra rilevato deriva che gli impatti ambientali che inevitabilmente deriverebbero dalla posa della nuova condotta e dall'eventuale stazione di pompaggio, in termini di scavi, re-interri, interferenze con altri servizi e con vincoli eventualmente presenti sul tracciato non sono stati in alcun modo valutati dalla "A2A Ambiente" S.p.A. nella documentazione progettuale/ambientale resa disponibile alla Provincia per la presente istruttoria e non hanno consentito a quest'ultima il coinvolgimento nell'istruttoria di Enti Territoriali ed altri soggetti potenzialmente interessati dagli impatti suddetti ed attualmente, come detto, indefiniti. A tale proposito risulta infatti opportuno ribadire che le opere di connessione alla rete "SNAM Rete Gas" S.p.A., anche se non verranno realizzate direttamente da "A2A Ambiente" S.p.A., debbono ritenersi quale parte integrante e sostanziale dell'iniziativa in progetto e quindi vanno valutate in questa fase.

L'Organo Tecnico dà atto che l'ubicazione del progetto risulta coerente con i criteri di ammissibilità degli impianti a tecnologia complessa indicati nel Programma Provinciale Gestione Rifiuti (cfr. cap. 9.2).

Con riferimento alle valutazioni (soppesandone pro e contro) di alcune tecnologie alternative per l'upgrading del biogas (in particolare: lo scrubber ad acqua oppure i setacci molecolari) operate dalla "A2A Ambiente" S.p.A. a pag. 11 della "Relazione Tecnica", l'Organo Tecnico rileva che non è stato indicato in modo certo quale verrà adottata

nell'impianto in progetto, dal momento che tale scelta viene demandata alla fase di progettazione esecutiva delle opere. E' evidente come un rinvio siffatto non possa essere ritenuto ammissibile, dal momento che i processi tecnologici impiegati nel nuovo stabilimento devono essere, già da questa fase procedurale, individuati con precisione al fine di permetterne una valutazione circa i potenziali impatti sulle diverse matrici ambientali.

Con riferimento, poi, alle ALTERNATIVE PROGETTUALI e LOCALIZZATIVE, l'Organo Tecnico osserva che:

La "A2A Ambiente" S.p.A., al §. 1.2. della "Relazione Tecnica" valuta, con approccio condivisibile dall'Organo Tecnico, le alternative progettuali alla soluzione proposta. Tuttavia, come anche evidenziato nel precedente paragrafo del presente Verbale, il proponente ha ommesso di indicare e conseguentemente descrivere la tecnologia per l'upgrading del biogas.

Relativamente alle alternative localizzative ed alla c.d. "Ipotesi Zero", l'Organo Tecnico rileva che le stesse sono state condotte senza tener conto del fatto che il fabbisogno impiantistico, secondo le previsioni contenute nel "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Fanghi da Depurazione" 2016 è stato teoricamente già saturato dall'impianto recentemente autorizzato in Provincia di Biella alla "San Tommaso" S.r.l., in Comune di Salussola.

L'approvazione del testé indicato progetto e la presenza di analoga altra attività nel vicino Comune di Santhià (VC), avrebbero dovuto indurre la "A2A Ambiente" S.r.l. a svolgere considerazioni reali sul possibile bacino di utenza dell'impianto in progetto; bacino che potrebbe non essere limitato solo all'A.T.O. (nel quale - come è stato appena esposto - è già stato autorizzato altro impianto) ma teoricamente avere una dimensione regionale o più probabilmente interregionale. Detta evenienza implicherebbe la produzione di impatti ambientali, derivanti dai trasporti in termini di aggravio delle percorrenze e di emissioni climalteranti, che potrebbero essere evitati andando a collocare l'impianto in aree più prossime alle utenze che si candida a servire.

b) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:

L'Organo Tecnico dà per completezza atto che contestualmente all'istanza qui istruita, con riferimento all'A.T.O. biellese (ma in altro Comune), è attualmente assoggettato a fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. analogo progetto della "Castelletto Cervo Biometano Società Agricola" S.r.l., denominato: "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili", da realizzare nel Comune di Castelletto Cervo (BI), con iter procedurale ancora in fase di svolgimento.

L'Organo Tecnico rileva poi che la stessa "A2A Ambiente" S.p.A ha recentemente depositato istanza (cfr. protocollo ricez. Provincia di Biella n. 22033 del 19.09.2018, poi trasmesso al S.U.A.P. per competenza) per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di Combustibile Solido Secondario (progetto anch'esso precedentemente sottoposto ad analoga procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con esito favorevole: cfr. Determinazione Dirigenziale Provincia Biella n. 704 del 29.06.2018), da realizzare in area adiacente il sito individuato per il progetto in esame, in loc. Gerbido del Comune di Cavaglià.

c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:

SUOLO e SOTTOSUOLO: L'Organo Tecnico, circa la risorsa qui esaminata, evidenzia che il proponente non ha provveduto alla quantificazione delle terre e rocce da scavo che inevitabilmente deriverebbero dalle attività di posa delle condotte interrato. La "A2A Ambiente" S.r.l. non ha, di conseguenza, operato alcuna valutazione dei potenziali impatti relativi.

TERRITORIO: L'Organo Tecnico rileva che il proponente non ha previsto significative alterazioni dell'assetto geo-morfologico naturale connesso alle fasi costruttive delle opere in progetto ed ha asserito che la componente consumo di suolo non risulterebbe significativamente influenzata dalla possibile realizzazione dell'impianto, dal momento che le opere previste si svilupperebbero in adiacenza ed a completamento funzionale di impianti attualmente esistenti, su aree già a destinazione industriale/produttiva. L'affermazione del proponente testé riferita è ritenuta condivisibile dall'Organo Tecnico.

ACQUA:

L'Organo Tecnico prende atto di quanto asserito dall'"A2A Ambiente" S.p.A., in merito al fatto che il processo di digestione anaerobica "dry" o "semi-dry" utilizzato non necessita normalmente di diluire la FORSU in arrivo con reflui liquidi ed acque di ricircolo, anche se questa possibilità sarà prevista. Secondo quanto indicato dal proponente sarà invece previsto il riutilizzo per il processo di trattamento aerobico dei liquidi di processo/reflui e, in subordine, dell'acqua di 1^a pioggia.

Con riferimento ai contenuti del "Piano di Gestione delle Acque", l'Organo Tecnico dà atto che la "A2A Ambiente" S.p.A. – cfr. a pag. 9 della "Relazione Tecnica" - prevede la predisposizione di "un'adeguata e dedicata rete di captazione dei reflui/liquidi di processo provenienti dalle diverse zone dell'impianto, che convogliano tutte le acque ad una vasca di accumulo divisa in due parti. Da questa vasca, a seconda delle necessità, i liquidi di processo saranno utilizzati nei digestori, per aumentare il contenuto di acqua nella miscela in fermentazione, oppure per l'irrorazione dei cumuli presenti nella prima fase aerobica (biossificazione accelerata in biocella). Si prevede che le acque di processo accumulate in tale vasca siano tutte utilizzate, per cui non si dovrebbero avere acque in eccesso. Qualora ve ne fossero, tali acque saranno inviate a depurazione presso terzi".

Nel merito di quanto testé riportato e facendo anche riferimento allo schema della Tavola n 13, l'Organo Tecnico reputa opportuno che, nella documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi procedurali, la "A2A Ambiente" S.p.A. fornisca elementi esplicativi sul sistema di gestione delle acque: non è chiaro come le quantità in ricircolo siano costanti e non si producano mai scarichi né in fase ordinaria né in ipotesi di emergenza.

Per quanto riguarda la gestione dei liquidi di processo l'Organo Tecnico prende atto che la "A2A Ambiente" S.p.A. dichiara che "La fase liquida generata nelle vasche di scarico, condensata dalle sezioni aerobiche e dalla sezione di trattamento del biogas, spillata dagli scrubber e dalla camera di lavaggio ad acqua, percolata dal biofiltro e dalla zona di lavaggio mezzi (che utilizza solo acqua, non prodotti detergenti) sarà inviata alla vasca in cemento interrata di raccolta liquidi di processo/reflui da circa 500 m³" (cfr. pag. 29 della "Relazione Tecnica"). L'Organo Tecnico rileva che nelle planimetrie (cfr. Tav. n. 13b) non sono indicate tutte le linee citate e nella "Relazione Tecnica" manca una valutazione del possibile contenuto di contaminanti di queste acque soprattutto finalizzate al riuso.

Per quanto riguarda gli eventuali effluenti liquidi, la documentazione progettuale/ambientale necessaria per le successive fasi autorizzative dovrà contenere la descrizione precisa di come essi saranno smaltiti/riutilizzati quando si ricorresse all'utilizzo di scrubber ad acqua (PWS), presentando una valutazione della compatibilità al riutilizzo dell'effluente in relazione alle sue caratteristiche. Inoltre dovranno essere valutate le implicazioni (e gli impatti relativi) di un'eventuale gestione degli effluenti da biofiltro.

BIODIVERSITA': Per la risorsa ambientale di riferimento utilizzata "Biodiversità", l'Organo Tecnico rileva che l'area interessata dalla eventuale realizzazione del progetto qui esaminato risulta essere parte di un contesto già antropizzato e non interferisce con aree sottoposte a particolari tutele relativamente alla biodiversità.

d) PRODUZIONE DI RIFIUTI:

L'Organo Tecnico prende atto che il proponente ha stimato in circa 4.000 t/a i rifiuti (CER 191212 / 190501) derivanti dalla pulizia delle frazioni organiche in ingresso e dalla deplastificazione finale dei sovvalli di ricircolo e circa 20 t/a di rifiuti ferrosi (CER 191202) derivanti da deferrizzazione, che saranno inviati a impianti autorizzati. La fase di manutenzione dell'impianto produrrà principalmente Olii esausti CER 130110* (da circuiti idraulici non clorurati) ritirati direttamente dai manutentori.

e) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico rileva le seguenti problematiche:

AMBIENTE IDRICO:

Pianificazione tutela corpi idrici

L'Organo Tecnico dà atto che la "A2A Ambiente" S.p.A. inquadra la matrice ambientale in esame citando correttamente il "Piano di Tutela delle Acque" e il "Piano di Gestione dell'Autorità di Distretto del fiume Po". In questo ambito il proponente indica lo stato di qualità dei CC.II. più prossimi e/o potenzialmente coinvolti senza tuttavia trattare l'argomento delle pressioni. L'Organo Tecnico pur rilevando alcune imprecisioni in cui è incorso il proponente nell'indicazione della classificazione, ritiene che la questione non sia rilevante tenuto conto degli impatti previsti.

In base a quanto indicato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. la realizzazione dell'impianto non comporterebbe un aumento di pressione sui corpi idrici superficiali in termini di captazioni mentre potrebbe comportarne in termini di scarico di acque reflue, soprattutto in caso di emergenza.

Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei la "A2A Ambiente" S.p.A., inquadra l'area di intervento nell'ambito dell'area vasta, secondo quanto indicato dall'implementazione della "Direttiva Quadro Acque (WFD)". Secondo la "A2A Ambiente" S.p.A., la profondità della superficie piezometrica, che si attesta intorno ai 30 m dal p.c., con un'oscillazione massima di 3,65 m, garantirebbe l'assenza di qualsiasi interazione diretta tra le strutture ed i corpi idrici sotterranei dato un franco di sicurezza di 25 m. Il prelievo da acque sotterranee è previsto dal pozzo (6POZ) sito nell'impianto "A.S.R.A.B." S.p.A. sia in fase di

cantiere sia in fase di esercizio in caso di lunghi periodi di siccità, per l'alimentazione della rete "Acqua Industriale Bianca".

Nella documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive il proponente dovrà indicare il fabbisogno soddisfatto da questo prelievo idrico e, a questo proposito, fornire una stima della portata emunta dal pozzo sulla base del fabbisogno e delle serie storiche di precipitazione.

L'Organo Tecnico, nel dare atto che la soggiacenza della falda è molto elevata, segnala tuttavia che, secondo quanto indicato dal "Piano Territoriale Provinciale", il progetto qui istruito interessa un'area di vulnerabilità integrata della falda "Elevata".

A tal proposito il proponente afferma che la vulnerabilità, definita tramite il metodo "GOD" per l'area interessata dalla eventuale realizzazione del progetto, è "Moderata" ed il tempo di arrivo di un inquinante idrotrasportato è generalmente inferiore a una settimana. L'area è inoltre individuata dal P.T.A. ("Piano di Tutela delle Acque") della Regione Piemonte, quale zona di ricarica delle falde profonde (cfr. pag. 202 - SIA).

Per tutte le predette ragioni l'Organo Tecnico segnala come preferibili – nell'ottica della redazione della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive – soluzioni progettuali specifiche che non prevedano la sub-irrigazione.

Con riferimento invece alle acque reflue derivanti dagli scarichi della palazzina servizi e guardiana, l'"A2A Ambiente" S.p.A., nel "SIA", ne prevede il collettamento in fossa Imhoff ed il successivo recapito in fognatura. Prima del rilancio in fognatura sarà presente un pozzetto dove potranno essere effettuate analisi di controllo. L'Organo Tecnico – nell'ottica della redazione della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive – segnala la necessità di produrre le informazioni necessarie all'autorizzazione allo scarico in modo da dare evidenza circa la valutazione delle criticità eventuali connesse alla soluzione prospettata.

Acque meteoriche

Nell'ambito della gestione delle acque meteoriche a mezzo del "Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche" e Tavole nn. 13a, 13b, 13c, 13d e 13e, l'Organo Tecnico rileva che le acque meteoriche ricadenti sulle coperture verrebbero raccolte in una vasca avente volume di 240 m³ ed utilizzate direttamente per la distribuzione della rete industriale sui biofiltri e per l'upgrading ed indirettamente per l'alimentazione della vasca di accumulo dell'acqua industriale che soddisfa altri utilizzi (ad es.: fase maturazione). L'eventuale "troppo pieno" della vasca verrebbe disperso negli strati superficiali del sottosuolo tramite condotta di sub-irrigazione. Nel merito di tali previsioni l'Organo Tecnico osserva quanto segue:

- I. le tavole 13a (13900 mq) e 13d (13500 m²) riportano una differente estensione della superficie delle coperture;*
- II. la raccolta e lo stoccaggio in vasca da 240 m³ consente di accumulare i primi 17 mm di ogni precipitazione mentre le restanti verrebbero immesse nel sottosuolo. A questo proposito l'Organo Tecnico ritiene necessario che, nella redazione della documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive, venga valutata la possibilità di un differente recapito del "troppo pieno" della vasca che non preveda l'immissione nei primi strati del sottosuolo;*
- III. la vasca, in caso di prolungati periodi di siccità verrebbe alimentata da pozzo ma, nella documentazione progettuale attualmente resa disponibile dal proponente, è stata omessa ogni rappresentazione della condotta;*
- IV. non è chiaro quale potrebbe essere il fabbisogno diretto di alimentazione della linea industriale (tratto arancione sulla tav. n. 13d) e per quali volumi l'acqua*

- documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive dovrà chiarire di cosa si tratti;
- vi è un'incongruenza sulla Tavola n. 13d rispetto alla superficie impermeabile da piazzali in asfalto e c.a. La documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive dovrà ovviare a quanto testé segnalato;
 - La caratterizzazione delle acque di 1^a pioggia, soprattutto in relazione all'intenzione di riutilizzarle tal quali, non viene trattata neanche nel corrispondente §1.4 "Caratteristiche delle acque" che invece parla esclusivamente delle acque di seconda pioggia recapitanti in fognatura. La documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive dovrà prevedere la caratterizzazione suddetta.

Acque di 2^a pioggia

Per quanto riguarda le acque di 2^a pioggia l'Organo Tecnico evidenzia alcune incongruenze tra quanto contenuto nel "Piano", quanto rappresentato nella Tavola n. 13b e quanto invece nella Tavola n. 13d.

Verrebbero raccolti i successivi 20 mm di pioggia in una vasca destinata ad alimentare la vasca di accumulo acque industriali insieme alle acque meteoriche dalle coperture. Il "troppo pieno" della vasca è previsto in connessione con la vasca di rilancio in fognatura previo passaggio in un pozzetto di campionamento.

Le acque di 2^a pioggia potranno inoltre essere inviate anche alla vasca di accumulo liquidi di processo esausti (previo trattamento di dis-oleazione) ed occasionalmente la vasca potrà essere svuotata mediante autobotte per destinare ad impianti autorizzati le acque da smaltire.

L'Organo Tecnico rileva che tutte le suddette modalità sono descritte nel "Piano" e nella Tavola n. 13b mentre la Tavola n. 13d non riporta la connessione con la vasca di stoccaggio dei percolati. La documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive dovrà superare detta criticità. L'Organo Tecnico ritiene che, in quella sede, il proponente, dovrà fornire una più efficace descrizione del riutilizzo di tali acque, in particolar modo per quanto riguarda la re-immissione nelle vasche di accumulo dei liquidi di processo unitamente alle acque di prima pioggia.

Riguardo all'immissione delle acque di 2^a pioggia in eccesso in fognatura unitamente alle acque assimilate alle domestiche, l'Organo Tecnico ritiene idoneo il recettore, in quanto il tratto fognario non recapita in impianto di trattamento ma direttamente in acque superficiali.

L'Organo Tecnico segnala inoltre che il "Piano di Monitoraggio" riporta, per le acque in parola, la necessità che siano rispettati i limiti di tabella 3 del D. Lgs: 152/06 e ss.mm.ii. in acque superficiali; tuttavia non è questo il regime a cui sono assoggettate queste acque. A tal proposito l'Organo Tecnico rileva che la documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita non specifica mai che il tronco fognario recapita direttamente nel Navilotto senza trattamenti e pertanto tale recapito configurerebbe di fatto uno scarico in acque superficiali. Le acque meteoriche non sono uno scarico ma, se il responsabile del punto di scarico dovesse invece richiedere requisiti specifici anche alle acque bianche, potrebbero dover essere effettivamente rispettati i limiti di tab. 3 previsti dal "Piano di Monitoraggio". Il "Piano" deve rispettare il dettato normativo del D.P.G.R. 1R/2006 per poter conseguire l'approvazione.

RUMORE: L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella, componente del Nucleo Fisso dell'Organo Tecnico Provinciale, segnala che la documentazione prodotta in allegato

all'istanza di Verifica qui istruita risente ancora di alcune carenze. In particolare si osserva quanto segue:

- I. La mancanza di una parte descrittiva non consente di valutare pienamente i dati relativi alle sorgenti e alle scelte operate. Più dettagliatamente:
 - a) a pagina 4 il nuovo edificio è stato modellizzato come sorgente areale senza tuttavia che ne siano state indicate chiaramente le modalità di stima del livello di potenza sonora ad esso associato;*
 - b) la Tavola "14" contiene un layout delle sorgenti sonore all'interno del capannone (si noti che la didascalia è comunque parziale) con indicazione di livelli sonori (a step anche di 10 dB!) in numerosi punti, senza tuttavia inserirvi alcuna indicazione circa la derivazione di tali livelli: misure condotte in impianti analoghi, da dati di targa delle macchine e così via. Inoltre non è stata operata alcuna indicazione su come da tali livelli si sia arrivati al livello di potenza sonora sopra indicato.**
- II. a pagina 34 la "A2A Ambiente" S.p.A. afferma che la tabella relativa alle caratteristiche costruttive dei locali non è stata compilata in quanto le predette non sono note. Stante questa affermazione non è comprensibile il modo in cui il proponente è pervenuto alla modellizzazione dell'edificio come sorgente areale;*
- III. l'Organo Tecnico evidenzia la presenza di un potenziale ricettore, parzialmente schermato da un capannone, a Nord-Ovest dell'impianto che non è stato tuttavia contemplato nello "Studio";*
- IV. il calcolo previsionale di impatto acustico è stato effettuato in base alla norma ISO 9613, avvalendosi di software previsionale. Secondo l'Organo Tecnico la scelta è corretta anche se mancano informazioni dettagliate sulle ipotesi formulate ed i coefficienti di calcolo utilizzati. Nello "Studio" è stato modellizzato anche lo scenario relativo all'apporto complessivo derivante sia dall'impianto in progetto che dagli impianti di recupero plastiche in fase di costruzione e C.S.S. e l'Organo Tecnico ritiene tale scelta condivisibile. L'Organo Tecnico evidenzia poi alcune incongruenze tra i valori inseriti nelle tabelle (pagina 17 contro pagina 19). In generale i risultati non sono comunque pienamente valutabili alla luce delle carenze dettagliate ai punti precedenti. La documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive dovrà provvedere a meglio dettagliare i diversi scenari descritti, anche evidenziando in planimetria sia i punti di controllo (E1, E2, E3) sia i punti di calcolo al ricevitore.*

EMISSIONI IN ATMOSFERA: L'Organo Tecnico prende atto che le attività produttive descritte nel progetto qui istruito avverrebbero in uno stabilimento mantenuto chiuso ed in depressione, con ricambi d'aria variabili a seconda delle zone di lavorazione e dell'orario di funzionamento (ridotti nelle ore notturne). Ciò premesso va rilevato che, in alcuni casi, il proponente fornisce indicazioni contraddittorie circa la gestione degli effluenti captati nelle varie aree di lavorazione. Infatti, a fronte di zone nelle quali sono ipotizzati fino a 6 ricambi/ora (cfr. pag. 33 della "Relazione Tecnica"), viene poi proposto (cfr. p. 59 del documento predetto) un impianto di trattamento degli effluenti calibrato per trattare solo 4 ricambi d'aria in tutti i locali di lavoro.

L'Organo Tecnico rileva altresì che gli effluenti gassosi provenienti dalle diverse fasi di lavorazione sarebbero aspirati e convogliati ad un sistema di abbattimento costituito da scrubber a umido e biofiltro. Ancorché dette soluzioni tecnologiche appaiano idonee a garantire la filtrazione dell'aria, è necessario che la progettazione allestita per le successive fasi procedurali presenti migliori garanzie sul funzionamento degli impianti anche in fase di emergenza, provvedendo a valutare il rischio di mancata biofiltrazione

delle emissioni gassose in caso di situazioni di emergenza o particolari condizioni meteo-climatiche avverse.

Per quanto riguarda la manutenzione del biofiltro l'Organo Tecnico rileva che il proponente ha omesso di fornire indicazioni chiare circa l'origine e la quantità dell'acqua necessaria per la prevista umidificazione del letto filtrante, assicurata attraverso un sistema programmabile di irrigazione a pioggia.

Nel merito della modellazione della "Diffusione e Ricaduta degli inquinanti atmosferici emessi" l'Organo Tecnico rileva l'assenza delle specifiche Tavole citate (cfr. Allegati al S.I.A.) che non consente al predetto di esprimere un parere in proposito. Ne discende che il proponente dovrà produrre, nelle successive fasi procedurali, le tavole mancanti.

L'Organo Tecnico tiene infine a precisare che le due caldaie alimentate a gas naturale di prevista installazione, aventi potenzialità pari a 780 kW_{th} cadauna, non devono essere considerate come un medio impianto di combustione, così come deducibile dal combinato disposto delle lettere ff) e gg-bis) del comma 1 dell'art. 268 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

SUOLO e SOTTOSUOLO: L'Organo Tecnico rimanda alle considerazioni già operate sulla risorsa utilizzata di riferimento.

SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: Eventuali contributi scritti dell'A.S.L. BI S.I.S.P. Biella in merito alla matrice ambientale qui esaminata, pervenuti prima dell'adozione del provvedimento conclusivo saranno considerati dalla Provincia nel provvedimento finale medesimo e dovranno essere tenuti in considerazione (insieme agli altri rilievi dell'A.S.L. colà eventualmente contenuti) dal proponente in sede di allestimento della progettazione definitiva necessaria per le successive fasi procedurali.

VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE: L'Organo Tecnico osserva che il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Fanghi da Depurazione" 2016, al § 12.5. "Previsione impiantistica per il trattamento della frazione organica e verde da raccolta differenziata al 2020" prevede quanto segue:

"Il Piano promuove la valorizzazione dell'impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale, prevedendo eventuali ristrutturazioni funzionali alla realizzazione di sistemi integrati di digestione anaerobica, seguiti dal trattamento aerobico, in modo da massimizzare il recupero della frazione organica trattata con il recupero di energia (capitolo 8, paragrafo 8.7).

Per quanto riguarda il fabbisogno di trattamento non soddisfatto il Piano promuove il completamento dell'impiantistica, favorendo lo sviluppo di impianti "integrati" di trattamento anaerobico/aerobico, come quello in esame.

Considerando l'intero territorio piemontese risulta un fabbisogno impiantistico non soddisfatto pari a 38.400 t rispetto alle potenzialità attualmente autorizzate ed in esercizio. E' ipotizzabile che aggiungendo anche la frazione verde, come strutturante, il quantitativo complessivo possa raggiungere circa 60.000 t (capitolo 8, paragrafo 8.6.1)."

L'Organo Tecnico rileva che il fabbisogno impiantistico di cui alla previsione testé riportata è stato teoricamente saturato dall'impianto autorizzato in Provincia di Biella, nel medesimo A.T.O., con la Determinazione Dirigenziale n. 392 del 20.04.2017 a beneficio della "San Tommaso" S.r.l., considerata la capacità di trattamento indicata in 35.000 t. di Frazione Organica e 5.000 t. di Biomassa Strutturante.

L'approvazione del progetto oggetto dell'odierna istruttoria, la presenza di analoga altra attività nel vicino Comune di Santhià (VC) e l'esame contestuale di altra analoga istanza di Verifica per un similare progetto presentata dalla "Castelletto Cervo Biometano Società Agricola" S.r.l., previsto nel Comune di Castelletto Cervo (cfr. Titolo I lett. b) più sopra),

avrebbe dovuto indurre la "A2A Ambiente" S.r.l. a svolgere considerazioni riguardanti il possibile bacino di utenza dell'impianto in progetto; bacino che potrebbe non essere limitato solo all'A.T.O. ma teoricamente avere una dimensione regionale o interregionale. Tale evenienza determinerebbe sicuramente impatti derivati dai trasporti in termini di viabilità e di emissioni climalteranti che non sono stati considerati nello S.I.A. e che avrebbero dovuto indurre riflessioni, non svolte, in sede di valutazione delle alternative progettuali.

E' infine preso atto di quanto indicato dal Comune di Cavaglià nella nota prot. n. 6681 del 17.09.2018 riportata in elenco più sopra.

PAESAGGIO: L'Organo Tecnico prende atto delle considerazioni svolte dal proponente in merito alla presente matrice e le ritiene plausibili.

E' inoltre preso atto di quanto confermato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli, nella nota n. 9909 34.19.04/222.3 del 07.08.2018, circa l'assenza di vincoli ai sensi D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (art. 10 ["Beni culturali"] comma 3 lett. a) e art. 13 [Dichiarazione dell'Interesse Culturale]) sull'area destinata ad ospitare l'eventuale realizzazione dell'impianto in progetto.

FLORA e FAUNA: L'Organo Tecnico prende atto delle considerazioni svolte dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in merito alle presenti matrici e le ritiene plausibili. Allo stato attuale la realizzazione del progetto non causerebbe la rimozione di copertura vegetale di pregio, dal momento che andrebbe ad insistere unicamente su suolo agricolo; al contrario permetterebbe l'introduzione di specie arboree (Pioppo Cipressino) e arbustive (Ligustro) in alcune zone dell'area di intervento. L'Organo Tecnico condivide la scelta del proponente di mettere a dimora nuove piante per la realizzazione di un mascheramento dell'edificio, per un miglior inserimento paesaggistico dei manufatti e un miglioramento ecologico, come compensazioni post-operam. Nel merito delle specie individuate per la compensazione, la documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive dovrà prevedere la messa a dimora di diverse specie arboree ed arbustive da collocare a sesto variabile. Tali dettagli potranno eventualmente essere concordati con l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, in modo che la messa a dimora dei nuovi esemplari possa essere monitorata e decisa secondo un piano definito, che dovrà inoltre garantire il non proliferare di specie alloctone invasive attraverso tempestivi inerbimenti e successivi monitoraggi.

f) RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:

L'Organo Tecnico dà atto che il proponente ha trattato il tema della prevenzione incendi ed ha indicato la volontà di presentare la documentazione tecnica destinata al Comando Provinciale VVF di Biella ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 151/2011, per la sua valutazione da parte di quest'ultimo. Ciò premesso, la documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive dovrà sviluppare adeguatamente l'argomento della prevenzione incendi anche con riferimento alla Circolare del Min. Ambiente del 15.03.2018.

E' inoltre preso atto di quanto indicato nella nota n. 7206 del 27.09.2018 del Ministro dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale di Biella Ufficio Prevenzione (riportata in elenco in premessa al presente verbale), cui è pertanto fatto rimando.

Per quanto riguarda il tema dei cambiamenti climatici l'Organo Tecnico prende atto che, secondo le stime del proponente, l'impianto in oggetto permetterebbe di ridurre le emissioni di CO₂ attraverso l'immissione in rete di oltre 4.800.000 Sm³/a di biometano, utili ad evitare emissioni per oltre 9000 t/a di anidride carbonica.

Inoltre coerentemente con quanto finalmente stabilito dal Decreto 02.03.2018, l'impianto in progetto potrebbe fornire anche biometano da immettere direttamente nella rete del gas naturale ed essere impiegato per autotrazione (cfr. pag. 34 del S.I.A.), contribuendo a ridurre la dipendenza da gas naturale di origine fossile.

g) RISCHI PER LA SALUTE UMANA con riferimento ai seguenti temi specifici:

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE: L'Organo Tecnico prende atto che la "A2A Ambiente" S.r.l. qualifica remota l'ipotesi secondo cui l'esercizio dell'impianto in progetto possa contaminare le acque. Secondo il proponente il processo produttivo potrebbe interferire con il sottosuolo solo nel caso di un incidente quale uno sversamento di liquidi che superasse anche i sistemi di sicurezza previsti e, nel caso di sversamenti di liquidi, afferma che si procederebbe ad un immediato intervento, oltre ovviamente avvalersi a tutti gli accorgimenti passivi quali l'impermeabilizzazione di tutte le superfici.

Eventuali contributi scritti dell'A.S.L. BI S.I.S.P. Biella in merito all'argomento qui esaminato, pervenuti prima dell'adozione del provvedimento conclusivo saranno inoltre considerati dalla Provincia nel provvedimento finale medesimo

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: Come già esplicitato al precedente § e), matrice ambientale "Emissioni in Atmosfera", nella documentazione progettuale/ambientale necessaria per le fasi procedurali successive dovranno essere fornite migliori garanzie sul funzionamento degli impianti anche in fase di emergenza (ad esempio come verrà garantita l'operatività dell'elettroventilatore centrifugo in caso di black-out elettrico) anche in considerazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, recentemente emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 0004064 del 15.03.2018.

Eventuali contributi scritti dell'A.S.L. BI S.I.S.P. Biella in merito all'argomento qui esaminato, pervenuti prima dell'adozione del provvedimento conclusivo saranno inoltre considerati dalla Provincia nel provvedimento finale medesimo

TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:

L'Organo Tecnico osserva che l'area occupata dal nuovo impianto è situata al confine sud-orientale del territorio comunale di Cavaglià, all'interno della zona industriale, in un'area adiacente al "Polo Tecnologico" di titolarità "A.S.R.A.B." S.p.A.

b) RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:

L'Organo Tecnico, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al "TITOLO I" del presente verbale.

c) CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE.

Rilevato che il proponente non ha operato valutazioni a proposito della capacità di carico dell'ambiente circostante, l'Organo Tecnico formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato "V", le seguenti indicazioni:

- Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi: L'area nella quale dovrebbero essere eseguite alcune opere in progetto non ricade in tali zone.
- Zone montuose e forestali: Il progetto non interferisce con zone montuose e forestali.
- Riserve e Parchi Naturali: Il progetto non interferisce con zone con queste caratteristiche.
- Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della "Rete Natura 2000": Il progetto non interferisce con zone con queste caratteristiche.
- Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea: L'Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle "Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015.
- Zone a forte densità demografica: L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative.
- Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica: L'Organo Tecnico prende atto che nessuno dei soggetti consultati ha segnalato la presenza di tali requisiti per le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto.
- Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico): Per quanto di conoscenza dell'Organo Tecnico e prendendo atto che nessuno dei soggetti consultati ha riferito alcunché, in senso positivo, l'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative.

TITOLO III

Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e

l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

L'Organo Tecnico richiama, quindi di seguito, in forma sintetica, gli elementi critici principali – ma non esclusivi - riscontrati nella documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di Verifica di Assoggettività a V.I.A. ed evidenziati dall'istruttoria:

- ◆ omessa descrizione tecnica delle opere di connessione alla rete "SNAM Rete Gas" S.p.A. con conseguente mancata valutazione degli impatti sull'ambiente;*
- ◆ strettamente correlata al motivo sopra descritto: omessa individuazione delle autorità competenti e delle autorizzazioni (atti di assenso comunque denominati) necessari alla realizzazione delle opere di connessione alla rete "SNAM Rete Gas" S.p.A.;*
- ◆ mancata individuazione, nella proposta in progetto, della tecnologia utilizzata per il trattamento del biogas (upgrading);*
- ◆ l'impianto proposto parrebbe non indispensabile a soddisfare il fabbisogno impiantistico dell'Ambito Territoriale Ottimale e neppure quello della Regione Piemonte. In sede di valutazione delle alternative localizzative il proponente avrebbe dovuto tenere conto di tali presupposti anche in considerazione degli inevitabili impatti che deriverebbero dalla movimentazione su lunghe percorrenze dei rifiuti conferiti.*

Visto quanto sin qui illustrato:

- Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale presentata dal proponente in allegato all'istanza, di cui è dettagliatamente riferito nel presente Verbale;*
- Riepilogando che in occasione della fase di evidenza pubblica cui il progetto è stato sottoposto (così come dettagliatamente illustrato in premessa al presente Verbale), sono complessivamente pervenute alla Provincia, da parte del pubblico, le seguenti osservazioni scritte: 1) Osservazione scritta datata 05.09.2018 del "CARP Novara ONLUS" Novara; 2) Osservazione scritta datata 22.09.2018 del "Comitato La Salute Innanzitutto" Mottalciata (BI); 3) Osservazione scritta datata 22.09.2018 della Associazione "Movimento Valledora ONLUS" Cavaglià (BI). I contenuti delle predette sono stati conosciuti e valutati da parte dell'Organo Tecnico. Non si provvede tuttavia alla loro eventuale contro-deduzione, dal momento che, seppur muovendo da presupposti e motivazioni non necessariamente coincidenti e condivise dall'Organo Tecnico, essi si allineano, nelle richieste, alle stesse conclusioni cui l'Organo Tecnico stesso è di fatto pervenuto;*
- Avuto conto della tipologia dell'intervento in progetto;*
- Avuto altresì naturalmente conto di quanto contenuto nelle note pervenute dai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria precedentemente citate nella premessa del presente Verbale e qui di seguito riepilogate: 1) nota P.E.C. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli, n. 9909 34.19.04/222.3 del 07.08.2018; 2) nota P.E.C. Comune di Cavaglià (BI) n. 6681 del 17.09.2018; 3) nota P.E.C. "SNAM Rete Gas" S.p.A. Distretto Nord Occidentale Torino n. 726/BAR del 27.09.2018; 4) nota P.E.C. Ministero dell'Interno Dip.to Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 7206 del 27.09.2018.*

L'Organo Tecnico, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il Progetto esaminato, denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e

compost”, da realizzare nel Comune di Cavaglià (BI) loc. Gerbido, non possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione di cui all’art. 27 bis e del L.R. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra ampiamente illustrate”.

Ritenuto pertanto di dover accogliere e fare proprie le conclusioni qui sopra riportate a cui è giunto l’Organo Tecnico in ordine al giudizio di Verifica ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato.

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.P. Biella n. 72 del 06.04.2007:“Approvazione del Regolamento per la gestione delle Conferenza dei Servizi della Provincia di Biella”.

VISTI i contenuti della nota A.S.L. BI S.I.S.P. Biella n. 23891 del 22.10.2018 (prot. ricez. Prov. n. 25415 del 22.10.2018), allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che il proponente dovrà considerare nella redazione della progettazione definitiva necessaria per affrontare le successive fasi procedurali;

VISTA la D.G.P. Biella n. 72 del 06.04.2007:“Approvazione del Regolamento per la gestione delle Conferenza dei Servizi della Provincia di Biella”.

RILEVATO che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;

ACCERTATA la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

**IL FUNZIONARIO MARCO FORNARO,
IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,**

alla luce di quanto sopra esposto, sulla scorta del parere tecnico espresso dall’Organo Tecnico Provinciale nel Verbale di riunione dell’01.10.2018 riportato per estratto in premessa al presente provvedimento, propone al Dirigente Vicario di adottare il provvedimento nel quale è stabilita la necessità di sottoporre a Valutazione d’Impatto Ambientale il progetto denominato:”*Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost*”, localizzato nel Comune di Cavaglià (BI) e presentato dalla “A2A Ambiente” S.p.A.

IL DIRIGENTE VICARIO

del Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell’Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dottor Graziano Stevanin

VISTA e fatta propria la relazione

DETERMINA

- 1 Di ritenere **NECESSARIA la sottoposizione alla successiva fase di VALUTAZIONE** di Impatto Ambientale di cui agli artt. 23 e 27-*bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, del progetto della "A2A Ambiente" S.p.A., Brescia, denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost", la cui localizzazione è prevista nel Comune di Cavaglià (BI);
- 2 di dare atto che, per l'eventuale presentazione dell'istanza di Valutazione di cui agli artt. 23 e 27-*bis* D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la documentazione progettuale definitiva allegata ed il S.I.A., dovranno fornire esaurienti spiegazioni, approfondimenti e giustificazioni tecniche a tutti (non solamente, quindi, a quelli salienti elencati, in sintesi, nella parte conclusiva del Verbale qui di seguito indicato) i rilievi critici contenuti nel Verbale dell'Organo Tecnico riunione dell'01.10.2018, qui riportato in estratto in premessa. Così come dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni operate dalle Amministrazioni e dai soggetti istituzionali interessati, coinvolti nell'istruttoria, le cui determinazioni sono contenute nelle note allegate al Verbale di riunione dell'Organo Tecnico dell'01.10.2018 testé citato. Così come, per la redazione della progettazione definitiva necessaria per affrontare la V.I.A., dovranno essere considerati, i contenuti della nota A.S.L. BI S.I.S.P. Biella n. 23891 del 22.10.2018 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3 di trasmettere copia del presente provvedimento alla "A2A Ambiente" S.p.A., con sede legale in Brescia 25124, via Lamarmora n. 230 (indirizzo P.E.C.: piemonte.ambiente@pec.a2a.eu), unitamente a copia del Verbale dell'Organo Tecnico Provinciale riunione dell' 01.10.2018;
- 4 di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria dal Responsabile del Procedimento

Contro il presente provvedimento finale può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza al: 1) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n 1034 ed al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; 2) Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n 1199.

Biella, 08.11.2018

Firmato in originale:
Il Dirigente/Responsabile
STEVANIN GRAZIANO

Publicato per 10 giorni sull'Albo Pretorio a partire dal 08-11-2018.

Atto datato e firmato in originale conservato agli atti.

Il Responsabile della pubblicazione